

1° - Norme per facilitare il pagamento dei premi.

Il Pagamento dei premi potrebbe essere regolato, oltre che con gli ordinari mezzi:

a) con il ricavato del prestito contratto sulla polizza, a richiesta dell'assicurato, e da concedersi ad un saggio d'interesse piuttosto mite (ad esempio il $4 \frac{1}{2} \%$), sino alla concorrenza della riserva matematica al netto delle spese di acquisizione da ammortizzare;

b) ove non sia possibile seguire il sistema a), con il ricavato di una anticipazione che l'Istituto potrebbe concedere dietro una garanzia reale, eventualmente limitata al pegno su titoli di Stato.

2° - Norme per facilitare la riattivazione delle polizze sospese

Queste norme, evidentemente, dovrebbero valere solo nei casi in cui il mancato pagamento dei premi si fosse verificato durante il periodo in cui il contraente è richiamato alle armi. In tali casi la riattivazione del contratto potrebbe essere accordata fino a tre mesi dopo il congedamento del contraente e non oltre sei mesi dopo la dichiarazione di pace, dietro presentazione di una dichiarazione di buono stato di salute dell'assicurato e a condizione che siano corrisposti i premi arretrati con gli interessi composti al $4 \frac{1}{2} \%$, con deduzione del costo del rischio non corso durante la sospensione del contratto.

Il pagamento di tale somma potrebbe essere fatto:

- a) in una unica soluzione all'atto della riattivazione;
- b) aumentando i premi annui a scadere e lasciando invariato il capitale, la scadenza e la durata del pagamento dei premi;
- c) lasciando invariati detti premi annui e il capitale assicurato, ma prolungando la scadenza e la durata del pagamento dei premi o, per la vita intera a premi temporanei, la sola durata del pagamento dei premi;

